



Comune di **VIGLIANO BIELLESE**

Via Milano, n. 234 – 13856 Vigliano Biellese

Codice fiscale 83001790027 - Partita IVA 00415450022

Tel. 015512041 - p.e.c. certificata@pec.vigliano.info

Comune gemellato con Tonnerre (France) – Comune Fiorito – Città del Vino

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

DELLA TARI PUNTUALE

Approvato con D.C.C. n. 22 del 27/07/2022

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 Costituzione, come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3, dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, nel Comune di Vigliano Biellese, della Tassa sui rifiuti puntuale (TARIP) di natura tributaria, sulla base dei parametri dettati dall'art. 1, comma 667 L. 147/2013 e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 aprile 2017.
2. La TARI puntuale applicata e riscossa dal Comune di Vigliano Biellese a decorrere dal 1° gennaio 2021 non ha quindi natura di entrata corrispettiva, ma - pur essendo basata su sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti dalle diverse utenze - mantiene natura tributaria, non essendo quindi soggetta all'applicazione dell'I.V.A. nei confronti dei contribuenti.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni dettate dall'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, dal D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, nonché dalla L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 2 – Finalità della TARI

1. La TARI è finalizzata a garantire la copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, svolto in regime di privativa dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali prodotti dalle Utenze non domestiche, ma comunque conferibili al servizio pubblico, si fa riferimento alle disposizioni dettate dagli artt. 183 e 184 D.Lgs. 152/2006, come modificati dal D.Lgs. 116/2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

3. Rilevano, ai fini dell'applicazione della TARI, anche le superfici dei locali e delle aree scoperte operative in cui vengono prodotti rifiuti speciali non pericolosi che il produttore non provveda a smaltire in modo autonomo e che siano conferiti al servizio pubblico, anche a seguito di convenzione stipulata tra il Gestore ed il produttore di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di gestione del servizio di igiene urbana.
4. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641-668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, come recepite dal presente Regolamento.
5. Ai fini dell'applicazione della TARI, il Comune è tenuto ad uniformarsi anche alle indicazioni fornite nei provvedimenti adottati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nell'ambito delle competenze attribuite alla stessa Autorità ai sensi dell'art. 1, commi 527-530 L. 27 dicembre 2017 n. 205, ai fini dello svolgimento delle funzioni di regolazione e controllo del settore rifiuti, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla L. 14 novembre 1995 n. 481.
6. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 – Presupposto oggettivo della TARI puntuale

1. La TARI puntuale, considerata la sua natura di tributo, è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti conferibili al servizio pubblico, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione.
A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento. Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani o comunque conferibili al servizio pubblico, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, a seguito delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 116/2020, le attività industriali e artigianali, così come quelle commerciali e di servizio, oltre a quelle agricole rientranti nella disposizione dettata dall'art. 2135 cod. civ. saranno escluse dalla tassazione, sia per la parte fissa che per la parte variabile della TARI, in relazione alle sole superfici produttive in cui vengano generati in via continuativa e prevalente rifiuti speciali diversi dai rifiuti urbani, come classificati dall'art. 184, comma 3 D.Lgs. 152/2006 e non rientranti tra quelli di cui all'Allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006, salvo che il produttore provveda a smaltirli tramite il servizio pubblico, anche a seguito di convenzione stipulata tra il Gestore ed il produttore di rifiuti.

3. Anche per tali categorie, rimangono comunque soggetti all'applicazione della TARI le superfici dei locali in cui vengono prodotti in modo continuativo e prevalente rifiuti urbani, così come le superfici dei magazzini che non siano funzionalmente collegate all'esercizio dell'attività produttiva, , occupate da materie prime e/o merci, oppure da semilavorati o prodotti finiti e che non siano quindi suscettibili di produrre in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, ferma restando l'eventuale applicazione della riduzione prevista dal presente regolamento ove anche i rifiuti generati in tali superfici siano avviati autonomamente a riciclo da parte del produttore.
4. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
6. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area; su specifica richiesta e a seguito di valutazione dell'ufficio competente si può far riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.

Art. 4 – Servizio di igiene urbana e regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Il servizio di igiene urbana è svolto sull'intero territorio comunale ed è disciplinato con apposito Regolamento di gestione adottato ai sensi delle normative vigenti, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.
2. Il Regolamento di gestione contiene anche, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento o dal Contratto di servizio e/o dalla Carta della qualità adottata dal Gestore, i riferimenti ai requisiti di qualità tecnico-contrattuale del servizio di igiene urbana, in conformità ai parametri introdotti da ARERA nella deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/Rif, con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
3. L'individuazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica del servizio di igiene urbana, proprio perché da stabilirsi a fronte delle prestazioni previste nel Contratto di servizio o nella Carta della qualità, costituisce attività imputabile al Gestore del servizio e non al Comune, cui compete normalmente solo l'applicazione del profilo tariffario e regolamentare legato alla riscossione della TARI.
4. Gli ambiti in relazione ai quali il Comune è tenuto ad operare la scelta prevista da ARERA nella Deliberazione n. 15/2022 sono quelli relativi:
 - alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni;
 - all'accesso alle rateizzazioni dei pagamenti;

- alla dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo da parte delle utenze non domestiche che si avvalgano, in tutto o in parte, della facoltà di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
- alla gestione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle modalità di accredito degli importi rettificati.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana

1. Il tributo è applicato anche nelle eventuali zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata nell'ambito del Regolamento di gestione, quando, di fatto, il servizio sia attuato.
2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.
3. Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, ovvero sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di gestione, relativamente alle distanze e/o capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 40 per cento.
4. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, sulla base di apposito provvedimento amministrativo, a determinati periodi stagionali, la TARI è dovuta in relazione al solo periodo di svolgimento del servizio.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33bis D.L. 248/2007, convertito in L. 31/2008. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

TITOLO II

SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO

Art. 6 – Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. In quanto entrata di natura tributaria riservata all'Ente Locale ai sensi dell'art. 23 della Costituzione, la TARI puntuale è disciplinata, applicata e riscossa direttamente da parte del Comune, cui compete la determinazione della disciplina regolamentare e l'approvazione delle relative tariffe, sulla base del Piano economico finanziario predisposto dal Gestore.

Art. 7 – Soggetto passivo del tributo

1. La TARI puntuale è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'art. 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, salvo specifica dichiarazione dell'utilizzatore.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 – Locali e superfici non tassabili

1. Non sono soggetti alla TARI puntuale:
 - a) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo, le unità immobiliari adibite a civile abitazione totalmente prive di mobili e suppellettili o sprovviste di fornitura dei servizi di energia elettrica. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se allacciati ai servizi di energia elettrica e quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi. È onere dell'utente dare preventiva comunicazione dei locali non suscettibili di produrre rifiuti;
 - b) i locali utilizzati da associazioni e fondazioni culturali, sportive e ricreative senza fini di lucro, intendendosi in tale ambito ricompresi gli spazi usufruiti per lo svolgimento delle loro attività. Sono invece soggetti alla TARI puntuale locali di servizio, accessori, reception, ecc., adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, i locali annessi ad uso abitativo (v. alloggi del custode) ed i locali a qualunque uso destinati per i quali l'associazione o fondazione richieda l'attivazione del servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile con superficie minima computata pari a 10 mq;

- c) i locali per l'esercizio di culti religiosi, intendendosi in tale ambito ricompresi gli spazi usufruiti quali oratori con esclusione dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande e dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto religioso in senso stretto;
- d) le aree di transito e manovra degli autoveicoli all'interno degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto; qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie assoggettabile a tariffa o, comunque, risulti di difficile determinazione, la superficie imponibile è individuata forfetariamente nella misura di un terzo dell'area in oggetto.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Art. 9 – Criteri di tassazione per usi promiscui

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non conferibili al Comune o pericolosi, qualora non sia obiettivamente possibile o sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla tariffa, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento indicata nel seguente esempio:

Categoria di attività	Percentuale di abbattimento della superficie
Attività artigianali quali: parrucchiere, barbiere, estetista	10
Grandi e medie strutture di vendita di generi misti	10
Grandi e medie strutture di vendita di generi alimentari	20
Uffici, agenzie, studi medici specialistici e dentistici	30
Carrozzerie, officine, elettrauto, gommisti e altre attività artigianali	30
Attività industriali con capannoni di produzione	50
Lavaggio autoveicoli	10

2. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari, qualora vi sia la presenza di una superficie utilizzata a tal scopo. Alla superficie utilizzata per l'attività economica o professionale è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
3. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, della riscossione, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
4. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 183 giorni compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia locato per un periodo

stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, salvo sia presentata regolare denuncia dall'utilizzatore dei locali che diviene quindi il soggetto destinatario della tariffa.

5. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (affittacamere, Bed & Breakfast e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".

TITOLO III

DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARI

Art. 10 – Decorrenza della TARI puntuale

1. La TARI puntuale è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente Regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

Art. 11 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 667 L. 147/2013, la TARI è commisurata sulla base di criteri finalizzati a garantire una corrispondenza tra la tassa dovuta e la fruizione del servizio pubblico, ferma restando la natura tributaria dell'entrata e la possibilità che la stessa sia quindi determinata sulla base di indici presuntivi di utilizzo del servizio di igiene urbana, per garantire la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Economico Finanziario.
2. Nella determinazione del Piano Economico Finanziario, il Comune è altresì tenuto ad uniformarsi alle indicazioni fornite da ARERA nel Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), approvato con Deliberazione del 3

agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif (MTR-2), finalizzato alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022/2025, in coerenza con le linee generali definite nel D.P.R. 158/1999.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 653 L. 147/2013, nella determinazione dei costi del Piano Finanziario, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, come individuati negli specifici provvedimenti adottati dal Dipartimento delle Finanze. I fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un termine di confronto per permettere all'Ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti, per cui il dovere di avvalersi delle loro risultanze non equivale all'obbligo di applicarli, ma solo di tenere conto di tali costi in sede di determinazione tariffaria, giustificandone gli eventuali scostamenti.
4. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche», sono riportate in calce al presente Regolamento quale «Titolo VII - Allegati», per farne parte integrante e sostanziale. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità di utilizzare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano comunque il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ovvero di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999.
5. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.
6. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
7. I Piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed il regolamento della TARI sono approvati dall'organo competente entro il termine del 30 aprile di ciascun anno o entro il maggior termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000.

Commisurazione della parte fissa

La parte fissa è commisurata:

- a. **per le utenze domestiche:** in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, secondo le modalità riportate nell'Allegato 1 (*calcolo della tariffa per le utenze domestiche*) al presente regolamento;
- b. **per le utenze non domestiche:** applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. (*allegato 2 – calcolo della tariffa per le utenze non domestiche*)

Commisurazione della parte variabile

La parte variabile è commisurata:

- a. **per le utenze domestiche:** alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 1 (*calcolo della tariffa per le utenze domestiche*) del presente Regolamento, applicando le modalità di quantificazione specificate nell'allegato 3 al

presente regolamento;

- b. **per le utenze non domestiche:** alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 (*calcolo della tariffa per le utenze non domestiche*) del presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione specificate nell'allegato 3 del presente regolamento.
8. Le tariffe sono determinate annualmente dall'organo competente, entro il termine di approvazione stabilito dalla legge, sulla base del Piano finanziario predisposto dal Gestore del servizio, in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza.
 9. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dalle banche dati più aggiornate in possesso dal Comune, all'atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso, fatta salva l'introduzione da parte del Comune di variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l'intero anno.
 10. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica.
 11. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.
 12. Nell'ipotesi in cui il Comune non dovesse approvare nei termini di legge il Piano finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio dovrà comunque essere garantito da parte del gestore.
 13. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune e/o dal gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa verifica dell'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento. La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso d'anno, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 12 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche, la parte fissa è commisurata: in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, secondo le modalità riportate nell'Allegato 1 (*calcolo della tariffa per le utenze domestiche*) al presente regolamento; la parte variabile è invece commisurata alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 1 (*calcolo della tariffa per le utenze domestiche*) del presente Regolamento, applicando le modalità di quantificazione specificate nell'allegato 3 al presente regolamento.

2. Ciascuna utenza di cui al presente regolamento, in ragione del presupposto di occupazione, possesso o detenzione di locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa, anche in presenza di diniego al ritiro dei contenitori deputati alla raccolta dei rifiuti.

Art. 13 – Numero di occupanti

1. Al fine della determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) si considera un numero di componenti pari a n. 3 (tre) persone per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti, qualora l'occupante ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti del nucleo familiare nel termine stabilito dal presente Regolamento, fatta salva la possibilità per l'Ufficio Tributi di determinare il numero effettivo degli occupanti in sede di accertamento con applicazione della sanzione massima prevista per l'omessa denuncia;
 - c) si considera un numero di occupanti pari a n. 1 (una) persona per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente, fatta salva la possibilità per l'Ufficio Tributi di determinare il numero effettivo degli occupanti in sede di accertamento con applicazione della sanzione massima prevista per l'omessa denuncia;
 - d) si considera un numero di occupanti pari a n. 1 (una) persona per le utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari, salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente, fatta salva la possibilità per l'Ufficio Tributi di determinare il numero effettivo degli occupanti in sede di accertamento con applicazione della sanzione massima prevista per l'omessa denuncia;
 - e) relativamente a cantine, autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
2. Gli uffici del Comune di Vigliano Biellese rilevano mensilmente le variazioni anagrafiche della popolazione residente secondo modalità e formati concordati, al fine del costante aggiornamento della banca dati utile per l'emissione degli avvisi di pagamento TARIP.
3. In ordine al concetto di risultanze anagrafiche si precisa che, qualora nella stessa abitazione - quale definita dall'ISTAT nell'ultimo censimento ufficiale - siano presenti più nuclei familiari, la tariffa sarà calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa. Gli intestatari dei nuclei familiari interessati sono tenuti alla presentazione della relativa richiesta ed al pagamento della tariffa con vincolo di solidarietà.
4. Nella determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare non si tiene conto dei domiciliati presso istituti o strutture comunitarie che possano attestare, attraverso certificazione, la permanenza in via continuativa presso la struttura stessa. La variazione troverà applicazione dalla data di presentazione della richiesta di variazione numero occupanti e sarà valida fino a successive modifiche. È onere dell'utente comunicare ogni modifica e in difetto, il gestore recupera l'effettiva tariffa dovuta.
5. In caso di utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, che svolgano attività di studio o di lavoro all'estero o in altro Comune, non si tiene conto nella determinazione del numero dei componenti previa presentazione di documentazione giustificativa l'assenza. La variazione troverà applicazione dalla data di presentazione della richiesta di variazione numero occupanti, con validità per l'anno in corso (o per il periodo dimostrato dalla documentazione fornita); per le annualità successive alla prima, la

richiesta dovrà essere rinnovata con presentazione di medesima certificazione consegnata all'ufficio tributi comunale entro il 31 dicembre di ciascun anno.

6. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la tariffa (modificazioni della composizione del nucleo familiare, modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, modificazioni del servizio reso), decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.
7. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.

Art. 14 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, la parte fissa è commisurata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione di cui al punto 4.3, all. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 (allegato 2 – calcolo della tariffa per le utenze non domestiche); la parte variabile è invece commisurata alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 (calcolo della tariffa per le utenze non domestiche) del presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione specificate nell'allegato 3 del presente regolamento.
2. Ciascuna utenza di cui al presente regolamento, in ragione del presupposto di occupazione, possesso o detenzione di locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa, anche in presenza di diniego al ritiro dei contenitori deputati alla raccolta dei rifiuti.
3. Le tariffe della TARI sono finalizzate a coprire il costo di raccolta e smaltimento per quantità di rifiuti equivalenti ai coefficienti Kd massimi previsti dal D.P.R. 158/1999, per cui – in presenza di Utenze non domestiche che conferiscano al servizio pubblico quantità di rifiuti superiori a quelle individuate a seguito dell'utilizzo dei coefficienti sopra richiamati – i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti eccedenti dovranno essere addebitati direttamente al produttore, nell'ambito di apposita convenzione da stipulare con il Gestore del servizio.
4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative alla parte fissa e variabile delle diverse categorie di utenze non domestiche sulla base di criteri alternativi al D.P.R. 158/1999, ovvero adottando coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle ivi allegate, fino a diversa regolamentazione disposta da parte di ARERA, così come di determinare le tariffe relative ai locali e alle superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.

Art. 15 – Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

1. Il Comune persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi previsti dal presente articolo.
3. Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui all'allegato 3, viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento ed alle precisioni strumentali così come approvato dal Gestore del Servizio.
4. Ai fini della quantificazione della parte variabile della tariffa (per il calcolo della quale si fa riferimento anche al servizio di raccolta sempre potenzialmente fruibile), nonché a copertura dell'intero ciclo della raccolta differenziata (comprese le raccolte delle frazioni riciclabili), verranno considerati ed addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:
 - a. per le utenze domestiche: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

Numero componenti	lt/anno
1	240
2	360
3	480
4	600
5	720
6+	840

- b. per le utenze non domestiche con servizio ordinario: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti/anno con riferimento al contenitore in dotazione.
 - c. nel caso di utenza senza contenitore, concordato con il Gestore per utilizzo poco frequente dei locali, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento:
 - per le utenze domestiche: i minimi indicati alla precedente tabella a.;
 - per le utenze non domestiche: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a 240 litri.
5. Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente sarà quello risultante alla data di cessazione dell'utenza.
6. Per le mono-utenze domestiche di cui all'art. 12, comma 4, lett. c) e d) non si applicano i minimi previsti dal precedente comma 4, lett. a) computando gli svuotamenti registrati nell'anno solare di riferimento; in caso di pluriutenze (condomini), potrà essere applicata una percentuale di riduzione sulla parte variabile, da definire con apposito provvedimento, in sede di approvazione delle tariffe.
7. Agli utenti che abbiano rifiutato di ritirare il contenitore per la raccolta del rifiuto secco non riciclabile, la tariffa annuale verrà determinata attribuendo sia alle utenze domestiche che alle utenze non

domestiche una produzione di rifiuto secco non riciclabile pari alla quantità minima annua stabilita nel comma 4 del presente articolo, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di bollettazione.

7. Le utenze non domestiche non esattamente indicate nell'Allegato 6) (elenco utenze non domestiche) al presente Regolamento sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti.
8. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato 6) (elenco utenze non domestiche) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
9. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
10. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
11. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 16 – Tributo ambientale (TEFA)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 666 L. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992.
2. Salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia o dalla Città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, sia in sede di riscossione ordinaria che di accertamento.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo deve essere effettuato attraverso il sistema unitario di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite il sistema Pago PA, utilizzando gli specifici codici tributo, per assicurare che il riversamento del tributo spettante alla Provincia o Città metropolitana competente per territorio sia effettuato direttamente da parte della struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3 D.Lgs. 241/1997.

TITOLO IV

ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 17 – Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) balconi e terrazze scoperti.
2. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.
3. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all'attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva.
4. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
- Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
- a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica);
 - b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
5. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
6. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non conferibili al servizio pubblico da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 18 – Rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.
2. In presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali pericolosi o comunque non conferibili al servizio pubblico, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali, come stimati ai fini della determinazione tariffaria, sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla

denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l'effettiva produzione di rifiuti speciali.

3. La percentuale di riduzione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore al 50 per cento della parte variabile del tributo applicabile alle superfici dei locali di produzione, in cui si generano contestualmente rifiuti urbani e speciali non conferibili al servizio pubblico.
4. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale, tra cui anche i depositi ed i magazzini, ove non si producono tali tipologie di rifiuti, con l'unica eccezione, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, dei depositi direttamente connessi con i locali produttivi di rifiuti speciali, ove sia provato che la loro destinazione d'uso determina la produzione anche su tali superfici di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico.
5. La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000.
6. Il produttore di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dei rifiuti prodotti.
In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.

Art. 19 – Esenzione dal tributo

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:
 - a) i locali od aree utilizzate indicati nell'art. 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, nonché gli immobili, i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi, ove siano destinati ad uso abitativo da parte di soggetti non appartenenti alla confessione religiosa o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali.
2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale

iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Art. 20 – Bonus sociale per i rifiuti

1. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, alle utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate è garantito l'accesso alla fornitura del servizio di igiene urbana a condizioni tariffarie agevolate.
2. Gli utenti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente articolo e le modalità attuative dell'agevolazione sono individuati con provvedimenti adottati da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, tenendo conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento.

Art. 21 – Riduzioni tariffarie per avvio al riciclo dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della parte variabile della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico che dimostrino di aver avviato al riciclo.
2. Nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, all'interno del ciclo produttivo proprio ovvero di terzi, al riciclo dei rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, verrà accordata una riduzione massima pari al **60 per cento** della parte variabile della tariffa prevista per il locale di produzione dei rifiuti effettivamente e oggettivamente avviati al riciclo, a condizione che venga dimostrato il riciclo di una percentuale di rifiuti pari ad almeno il **50 per cento** della produzione ponderale complessiva.

In caso di avvio al riciclo di una percentuale di rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico inferiore al 50 per cento, la riduzione spettante è determinata in misura proporzionale al rapporto fra la quantità di rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico effettivamente riciclati, riscontrabile sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando i coefficienti Kd medi previsti per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile della tariffa, prevista per le utenze non domestiche dal D.P.R. 158/1999 alle superfici produttive dei rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico avviati al riciclo.

Nel calcolo della riduzione non si terrà conto dell'avvenuto riciclo, da parte delle utenze non domestiche, di materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.

3. In sede di approvazione delle tariffe, il Comune potrà in ogni caso definire la somma massima da riportare a livello di Piano Finanziario per la copertura delle riduzioni spettanti ai sensi del presente articolo, con riserva di rideterminare l'importo massimo della riduzione percentuale spettante, a fronte del numero di domande presentare e dell'importo complessivo delle riduzioni richieste, nel rispetto della somma prevista nell'ambito del Piano Finanziario.
4. Le riduzioni previste per minore produzione di rifiuti, per avvio allo smaltimento in proprio e per avvio al riciclo di rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico, ove cumulabili tra loro a fronte di una pluralità di interventi attuati contestualmente dal contribuente, possono giungere al massimo sino alla

riduzione di tutta la parte variabile della tariffa dovuta in relazione ai locali in cui si producono tali tipologie di rifiuti.

5. Il titolare dell'attività che provvede al riciclo dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione dell'agevolazione:
 - indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a riciclo;
 - indicazione dei codici dei rifiuti avviati a riciclo;
 - periodo dell'anno in cui sono stati prodotti i rifiuti avviati a riciclo.
6. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, fermo restando l'obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l'intervenuto riciclo dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto all'agevolazione.
7. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.
8. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, l'agevolazione è concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l'applicabilità del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il riciclo ed il venir meno del diritto all'agevolazione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il riciclo dei rifiuti prodotti.
9. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:
 - autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e modalità di riciclo;
 - copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a riciclo dei rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico tramite soggetti terzi;
 - documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
 - copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

Art. 22 – Avvio al recupero dei rifiuti e uscita dal servizio pubblico di igiene urbana

1. Ai sensi dell'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, a decorrere dal 2022, le Utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal Gestore del servizio pubblico, al recupero totale dei rifiuti urbani prodotti nello svolgimento della propria attività, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI riferita alle specifiche superfici in cui vengono prodotti i rifiuti recuperati e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa della TARI, a condizione che il recupero venga effettuato nel rispetto delle vigenti normative e venga dimostrato mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, da trasmettere al Comune entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza dalla riduzione della TARI.

2. Per le Utenze non domestiche di cui al comma precedente, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il Gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'Utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
3. Per rendere possibile la corretta programmazione del servizio di igiene urbana e delle conseguenti modalità di determinazione delle tariffe TARI, le Utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di avviare al recupero mediante soggetti terzi rispetto al servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, il termine perentorio per la presentazione di tale comunicazione è stato fissato per legge entro il 31 maggio 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. La comunicazione presentata oltre il termine sopra indicato avrà comunque effetto a decorrere dal secondo anno successivo alla sua presentazione.
4. Per quanto riguarda le nuove Utenze non domestiche attivate in corso d'anno, la presentazione della comunicazione di cui al presente comma dovrà essere effettuata entro 60 giorni dall'inizio dello svolgimento dell'attività e potrà comportare, a decorrere dal 2022, l'applicazione dell'esclusione della parte variabile della TARI a partire dall'inizio dello svolgimento dell'attività, a condizione che sia dimostrata, nei termini dettati dal presente articolo, la mancata fruizione del servizio pubblico e l'immediato avvio al recupero di tutti i rifiuti prodotti.
5. Per garantire compiuta conoscenza all'Ufficio Tributi della scelta di cui al comma precedente, la comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'utenza, dovrà riportare le seguenti indicazioni:
 - ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
 - tipologia di attività svolta in via prevalente, con il relativo codice ATECO;
 - la tipologia di rifiuti avviati al recupero;
 - la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, decorrenti dal momento della presentazione della domanda, per cui si intende esercitare tale opzione, con allegazione del relativo contratto stipulato con il soggetto che provvederà al recupero dei rifiuti prodotti dall'utenza.
6. La comunicazione di cui ai commi precedenti assume valore di denuncia di variazione ai fini della TARI, a decorrere dall'anno successivo alla sua presentazione.
7. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui ai commi precedenti deve intendersi quale scelta dell'Utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico, senza necessità di presentazione di alcuna ulteriore istanza.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
9. A seguito della presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti, l'esclusione della parte variabile della TARI viene accordata in via preventiva da parte del Comune, fermo restando l'obbligo per l'Utenza non domestica che si avvalga di tale esclusione di trasmettere, entro il 30 aprile dell'anno successivo, la documentazione attestante i quantitativi di rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, allegando altresì l'attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato

l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini sopra indicati, ovvero quando non venga dimostrato l'intervenuto recupero totale dei rifiuti prodotti a seguito della fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare l'effettiva mancata fruizione del servizio pubblico in relazione alle tipologie di rifiuti di cui l'Utenza non domestica abbia dichiarato l'autonomo avvio al recupero, nonché la veridicità delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità di rifiuti prodotte e avviate al recupero.
11. Nel caso di intervenuto accertamento di comportamenti non corretti o di presentazione di dichiarazioni mendaci, oltre al recupero della parte variabile della TARI, l'Ufficio tributi provvederà all'irrogazione della sanzione per infedele denuncia, nell'importo massimo previsto dall'art. 1, comma 697 L. 147/2013.

Art. 23 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa, limitatamente alla parte variabile, è ridotta in percentuale per le utenze che recuperano la frazione organica con produzione di compost mediante utilizzo di composter, buca nel terreno, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza della propria utenza o altrui, purché contigua o nelle strette vicinanze.
2. La riduzione della tariffa per le utenze che recuperano la frazione organica è applicata, su specifica richiesta dei soggetti interessati, previa presentazione di documentazione predisposta dall'ufficio comunale o idonea autodichiarazione, ed ha effetto dalla data di acquisto e installazione, se documentata, o dalla data di presentazione agli uffici comunali, in caso di autodichiarazione. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il soggetto gestore provvede al recupero della tariffa.
3. La tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, per le utenze domestiche nel cui nucleo familiare siano presenti persone affette da patologia cronica certificata dall'Azienda Sanitaria Locale che preveda l'assegnazione di ausili sanitari (pannoloni, traverse e simili).
4. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma è applicata su specifica richiesta dei soggetti interessati, previa presentazione di copia della prescrizione medica (o altro documento emesso dalla Azienda Sanitaria Locale), ed ha effetto a decorrere dall'annualità tariffaria di presentazione della richiesta, sulla base delle risultanze della certificazione sanitaria prodotta. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il soggetto gestore provvede al recupero della tariffa.
5. La tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, per le utenze domestiche all'interno del cui nucleo familiare siano presenti uno o più bambini di età compresa tra 0 e 2 anni. La riduzione della tariffa è applicata in base alle risultanze dell'anagrafe comunale per i bambini residenti fino al secondo anno di età.
6. È consentita l'applicazione di massimo 2 riduzioni previste dal comma 1 del presente articolo; in tal caso il calcolo della seconda riduzione sarà effettuato sull'importo netto risultante dall'applicazione della prima, intendendosi per tale la riduzione di percentuale più elevata.

7. Nelle utenze domestiche condominiali (pluriutenze) le riduzioni richieste nelle modalità precedentemente indicate per lo smaltimento di pannoloni e pannolini gioveranno a tutto il condominio.
8. Le utenze non domestiche, relative ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed i circoli privati, che dimostrino di essere privi di macchine da giuoco di cui all'art. 110, comma 6, del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, hanno diritto ad una riduzione calcolata sulla tariffa complessiva pari alla percentuale che verrà definita successivamente con atto della Giunta Comunale. La riduzione ha effetto a partire dalla presentazione della dichiarazione agli uffici comunali di assenza o rimozione delle macchine. L'assenza di macchine di cui all'art. 110, comma 6 TULPS, deve permanere per tutto il periodo di applicazione del tributo. La sola presenza in qualsiasi locale dell'esercizio o del circolo, di macchine, ancorché non collegate o non funzionanti, costituisce motivo di diniego della riduzione.
9. Per le utenze domestiche è applicato un coefficiente di riduzione che sarà definita dalla Giunta Comunale nei seguenti casi:
- per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione con indicazione dell'abitazione di residenza o dell'abitazione principale;
 - all'unico utente residente, ma dimorante in casa di cura o riposo o struttura sanitaria per lungo degenti;
 - al contribuente residente che svolge attività di studio o di lavoro per un periodo superiore a sei mesi all'anno in località fuori dal territorio comunale, purché l'abitazione non sia occupata da altri.
10. A partire dall'anno 2021, la TARI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all'unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. La riduzione ad un terzo riguarda la sola quota variabile della tariffa e si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare che abbia i requisiti di cui al comma precedente, ove a loro volta non locate o date in comodato d'uso a terzi.
11. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.
12. Per la raccolta del verde è prevista apposita tariffa, determinata nel Piano economico finanziario, con possibilità di differenziazione tra utenze domestiche e non domestiche, da applicarsi:
- per la generalità delle utenze: per anno solare e ad ogni ritiro (corrispondente a numero due sacchi) a partire dal sesto;
 - per la sottocategoria dei fioristi: sino dal secondo ritiro.
13. Particolari riduzioni per le utenze domestiche sono previste in applicazione della specifica disciplina ISEE. Le riduzioni, in percentuale definite dalla Giunta, sono concesse su domanda degli interessati e sono applicate a partire dalla data di rilascio del documento da parte dell'INPS.

Art. 24 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda, da parte del Comune o del soggetto gestore, entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare.
Analogia riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Il responsabile del servizio deve consegnare copia della segnalazione ricevuta dal contribuente al Gestore del servizio, il quale ne rilascia ricevuta ed è a sua volta tenuto a comunicare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della comunicazione all'utente del servizio.
3. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso l'interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.
4. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione delle modalità adottate per lo smaltimento di tali rifiuti. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

TITOLO V

DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 25 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.
2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.

Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.

Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini T.A.R.S.U./TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.

3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.
4. La denuncia deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche:
 - nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
 - nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
 - b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il venti gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.
6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupino, detengano o conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
7. La denuncia deve essere presentata al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.
8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.
9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
 - PER LE UTENZE DOMESTICHE:
 - a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;

- b) il numero di codice fiscale;
 - c) il numero degli occupanti l'abitazione, per i nuclei familiari non residenti nel Comune;
 - d) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;
 - e) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
 - f) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
 - g) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
 - h) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
 - i) l'eventuale avvio a riciclo dei rifiuti prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
 - j) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.
- **PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:**
- a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
 - b) il numero di Codice fiscale e Partita I.V.A.;
 - c) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - d) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
 - e) l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A., con indicazione del Codice ATECO per l'attività prevalente;
 - f) l'indicazione della Categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti;
 - g) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
 - h) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
 - i) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
 - j) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
 - k) l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al riciclo o smaltimento a cura del produttore;
 - l) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia

fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;

m) l'indicazione delle tipologie e delle quantità di rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico prodotti, ai sensi del Regolamento di gestione del servizio.

10. Il Servizio gestione rifiuti o tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.

Art. 26 – Modalità di determinazione della superficie imponibile

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 646 L. 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.
3. A fronte di tale disposizione, ove il Servizio gestione rifiuti o tributi competente riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini T.A.R.S.U. o Tares, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del territorio, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
4. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini del tributo sui rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini T.A.R.S.U. o Tares, per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello stesso tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Servizio gestione rifiuti o tributi competente non sia stato

posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 1, comma 647 L. 147/2013.

Art. 27 – Tributo giornaliero di smaltimento

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
4. Per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.
5. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. La tariffa giornaliera, riguardante attività tipicamente dedicate all'intrattenimento quali giostre e simili, è determinata nella misura di 1/365 della tariffa annua prevista per la categoria 21 (discoteche e night club) per ogni giorno di occupazione e la tariffa giornaliera riguardante case viaggianti e simili, è determinata nella misura di 1/365 della tariffa per utenze domestiche sulla base del numero di occupanti ovvero, in mancanza, della tariffa annua prevista per la categoria 2 (campeggi) per ogni giorno di occupazione.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone unico patrimoniale disciplinato dalla L. 160/2019.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 838 L. 160/2019, per le occupazioni temporanee poste in essere nei mercati ai sensi dell'art. 1, comma 842 L. 160/2019, il Canone unico patrimoniale sostituisce e comprende anche la TARI giornaliera dovuta dal soggetto occupante.

Art. 28 – Riscossione della TARI puntuale

1. La riscossione della TARI puntuale è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto.
2. Il Comune può, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risultava attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti o l'attività di accertamento e riscossione del tributo sui rifiuti applicato nel 2013.

In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in quattro rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
5. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario e, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.
6. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.
7. In tutti i casi di soggetti titolari di un indirizzo di Posta elettronica certificata iscritto presso l'INI – PEC, la notifica della cartella di pagamento potrà essere effettuata direttamente mediante PEC, senza preventiva trasmissione dell'avviso di pagamento. In tale ipotesi, le scadenze per il pagamento indicate in cartella dovranno intendersi come perentorie ed il mancato rispetto dei termini di versamento potrà portare all'emissione di un atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento anche con riferimento alle singole rate.
8. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

Art. 29 – Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno¹, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Art. 30 – Sgravio o rimborso del tributo

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla

denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.

Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.

2. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

31 – Funzionario Responsabile

1. Il soggetto a cui è affidata la riscossione del tributo designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 32 – Mezzi di controllo

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.
3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 33 – Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695 – 699 L. 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.

Art. 34 – Contenzioso

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione Tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992, con particolare

riferimento all'art. 17bis, che prevede l'applicazione dell'istituto della mediazione tributaria obbligatoria anche in materia di tributi locali.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni della L. 147/2013, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 36 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 37 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2022**, in conformità a quanto disposto dal Decreto Ministeriale del 28 giugno 2022, nonché dall'art. 151, comma 1 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

TITOLO VII – ALLEGATI

Allegato 1 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

PARTE FISSA

La parte fissa commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

$$TFd_{(n)} = \frac{Cf}{\sum_n (N_{(n)} \cdot Ka_{(n)})} \cdot Ka_{(n)}$$

dove:

$TFd_{(n)}$ = parte fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);

Cf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (€);

n = numero dei componenti del nucleo familiare;

$N_{(n)}$ = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;

$Ka_{(n)}$ = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all'allegato 4.

PARTE VARIABILE

Per le tipologie di rifiuto raccolto in forma domiciliare, secondo quanto previsto all'art. 0, comma 0, lettere a:

$$TvD = QuvD \cdot qD$$

con

$$Q_{uvD} = \frac{C_{tvD}}{Q_{totD}}$$

dove:

T_{vD} = tariffa variabile per utenza domestica (€);

Q_{uvD} = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);

qD = quantità di frazione di rifiuto secco non riciclabile prodotta dall'utenza domestica nel periodo(kg);

C_{tvD} = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche (€);

Q_{totD} = quantità totale di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso le utenze domestiche (kg).

Ripartizione delle quantità di rifiuti fra diverse utenze domestiche (raccolta con contenitore condominiale senza calotta)

$$q(n) = \frac{Q_{tot}}{\sum_n (K_b(n) \cdot N(n))} \cdot K_b(n)$$

dove:

$q(n)$ = quantità di rifiuto attribuibile ad un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo considerato

Q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo)

$N(n)$ = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare

$K_b(n)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui all'allegato 5 del presente regolamento

Allegato 2

Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche

PARTE FISSA

$$T_{Fnd}(ap, Sap) = Q_{apf} \cdot Sap(ap) \cdot K_c(ap)$$

con

$$Q_{apf} = \frac{C_{tapf}}{\sum ap (Stot(ap))} \cdot K_c(ap)$$

dove:

$T_{Fnd}(ap, Sap)$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap .

Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Q_{apf} = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (K_c).

C_{tapf} = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

$Stot(ap)$ = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap .

$K_c(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

PARTE VARIABILE

Per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare:

$$T_{vNd} = Q_{uvNd} \cdot q_{Nd}$$

con

$$Q_{uvNd} = \frac{C_{tvNd}}{Q_{totNd}}$$

dove:

T_{vNd} = tariffa variabile per utenza non domestica (€);

Q_{uvNd} = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);

qNd = quantità di frazione di rifiuto secco n.r. prodotta dall'utenza non domestica nel periodo(kg);

$CtvNd$ = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche (€);

$QTotNd$ = quantità totale di rifiuto secco n.r. raccolto presso le utenze non domestiche (kg).

Allegato 3 Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza:

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Domestica dotata di contenitore/i esclusivo	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta
Domestica con contenitore/i condiviso/i	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta
Domestica con contenitore/i condiviso/i con calotta	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Registrazione dei conferimenti con lettura badge/chiavetta su cassonetti dotati di sistema di rilevazione e calotta per il conferimento controllato	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta.
Non domestica dotata di contenitore/i ad uso esclusivo	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta
Non domestica con contenitore/i condiviso/i	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta.
Non domestica con contenitore/i condiviso/i con calotta	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Registrazione dei conferimenti con lettura badge su cassonetti dotati di sistema di rilevazione e calotta per il conferimento controllato	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta.
Non domestica singola (cat. 28 - ipermercato)	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo, pesa pubblica o impianto di destinazione

* Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore.

Allegato 4 Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche

Numero di componenti del nucleo familiare	Ka	
	min	max
1	0,64	0,96
2	0,75	1,13
3	0,84	1,26
4	0,91	1,37
5	0,98	1,48
≥ 6	1,04	1,56

dove:

K_a = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare.

Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte variabile della Tariffa per le utenze domestiche in immobili condominiali (n. utenze pari o superiori a 7)

Numero di componenti del nucleo familiare	Kb	
	min	max
1	0,52	1,00
2	1,08	1,60
3	1,40	2,07
4	1,60	2,36
5	1,80	2,66
≥ 6	2,00	2,96

Dove:

K_b = coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare.

Allegato 5 Tabella categorie delle utenze non domestiche.

Nota: le tabelle seguenti trovano applicazione ai fini della determinazione della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche (coefficiente K_c) ed ai fini della determinazione della parte variabile della tariffa per le sole utenze mercatali, nonché per le utenze di cui all'art. 13) del presente regolamento (coefficiente K_d) i coefficienti sono individuati nel piano finanziario.

TABELLA CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE VIGLIANO BIELLESE	
1	Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto
1A	Istituti Scolastici
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
3_1	Autorimesse, Depositi Trasporti, Spedizioni, Giardinieri, ecc, Parcheggi A Pagamento
3/2	Depositi Generi Alimentari
3A	Commercio ingrosso e minuto di bevande
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
6/A	Autoconcessionari con Officina
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
9A	Comunità
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche e istituti di credito

13D	Vendita al Minuto di Mobili
13E	Vendita al Dettaglio Di Articoli, Fiori e Piante
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
13A	Vendita per corrispondenza con magazzino
13B	Grossisti beni durevoli
13C	Grandi magazzini per il fai da te
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannone di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
21A	Artigiani: imprese edili
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, Amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
24A	Pasticceria e gelateria da asporto
24B	Bar di circoli ed associazioni
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25A	Grossisti di generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
27A	Pizzerie da asporto
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
29A	Banchi mercato alimentari: produttori
30	Discoteche, night club
31	Agriturismo senza ristorazione
32	Agriturismo con ristorazione
3B	Magazzini oltre mq 5.000
28A	Centri Commerciali con smaltimento autonomo
13F	Vendita prodotti coltivati nel territorio comunale